"Istruzione pubblica e beni culturali" ROMA 17 dicembre 2013

On. Senatore Andrea Marcucci, Presidente della VII Commissione del Senato

On. Senatore Franco Conte, relatore per l'Atto n. 42 del Governo

On. Senatori della VII Commissione del Senato

La Conferenza dei Direttori dei Conservatori di Musica, che qui rappresento, è costituita da 54 Direttori di Conservatori statali e 20 Direttori di Conservatori non statali (ex Istituti Musicali Pareggiati), in rappresentanza delle 74 istituzioni di alta formazione musicale distribuite su tutto il territorio nazionale.

Il Direttore ha sempre avuto, dall'inizio del secolo scorso, un ruolo fondamentale di indirizzo e di gestione didattica e artistica del Conservatorio, date le dimensioni di queste istituzioni e data la loro speciale e complessa missione.

La Conferenza dei Direttori è stata istituita con il D.M. 28 gennaio 2013, n. 13, ma è operativa dall'estate del 1999 (D.D. 5 luglio 1999, dell'allora capo dell'Ispettorato Istruzione Artistica).

La Conferenza svolge un ruolo di supporto al Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, e di analisi delle varie problematiche di funzionamento delle istituzioni musicali di alta formazione, fornendo al MIUR e ai Direttori dei Conservatori orientamenti e documenti tecnici.

Il contenuto di questa audizione concernente l'atto del Governo n. 42, relativo alle modifiche del D.M. 16 settembre 2005, n. 236 (regolamento recante la composizione, il funzionamento e le modalità di nomina e di elezione dei componenti del CNAM), riguarda alcune considerazioni che la Conferenza vuole qui sottoporre all'attenzione della VII Commissione e osservazioni più generali che riguardano l'efficacia dell'organo che si intende ricostituire, per come viene qui concepito e organizzato rispetto al contesto in evoluzione nel quale esso stesso dovrà essere operativo.

I Conservatori, come l'intero sistema AFAM, vivono da anni una situazione di prolungata precarietà causata dal grave ritardo con cui la legge di riforma (L. 21 dicembre 1999, n. 508) si sta lentamente realizzando nel suo previsto iter.

A distanza di quattordici anni, infatti, ancora mancano importanti decreti tra cui il fondamentale regolamento previsto dalla L. 508, art. 2, comma 7 (il D.P.R. sulla programmazione di sistema e sul reclutamento, che la L. 128/2013, art. 19, comma 01, prevede, anche se non in maniera perentoria, sia emanato entro il 6 maggio 2014), l'ordinamento del biennio superiore (che la L. 228/2012, art. 1, comma 105, prevede sia emanato entro il 31 dicembre 2013), e altri decreti minori, ma comunque essenziali per il buon funzionamento delle istituzioni e del servizio che i Conservatori devono fornire agli studenti.

In questa situazione di incertezza l'assenza del CNAM (che non è operativo da un anno, a causa dei ritardi nell'iter di approvazione del nuovo regolamento) ha creato e crea per le istituzioni AFAM ulteriore motivo di apprensione e preoccupazione, in quanto il CNAM, per legge, deve



svolgere inderogabili e fondamentali funzioni quali, per esempio, l'approvazione di nuovi piani di studio e/o la semplice modifica di essi, procedure senza le quali si crea un vero e proprio stallo dell'offerta formativa degli istituti.

Servono quindi tempi rapidi per la conclusione della riforma.

Per i Direttori è però di fondamentale importanza che tutti i dispositivi normativi previsti dalla L. 508/1999 siano elaborati in coerenza con l'evoluzione avvenuta negli ultimi anni nel sistema AFAM (che vede una progressiva integrazione, anche se con le dovute differenze, tra sistema AFAM e il sistema universitario), con le nuove esigenze che si prevede emergeranno dalla programmazione dell'intero sistema artistico-musicale che il Ministro dovrà operare ai sensi del regolamento previsto in uscita nella prima parte del 2014, con gli indirizzi generali di gestione da anni promossi dal MIUR.

Importante per i Direttori è soprattutto avere certezza nei tempi di completamento dell'intero processo qui ricordato, perché in caso contrario la programmazione diventerà per i Conservatori assai difficile, se non impossibile, da realizzare, almeno per raggiungere gli alti livelli prefissati e desiderati.

L'urgenza non deriva solo dall'esigenza di un rapido rinnovo del CNAM, ma soprattutto dell'efficace completamento dell'intera riforma che potrà presto avvenire solo con un CNAM coerentemente disegnato per gli scopi prefissati.

In riferimento al testo in esame (l'Atto n. 42), la Conferenza dei Direttori mette in evidenza alcuni problemi contenuti nel testo, per lo più già rilevati anche dal Consiglio di Stato.

- 1. Introduzione delle rappresentanze degli istituti autorizzati a rilasciare i titoli previsti dall'art. 11 del D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212. Atto n. 42, art. 3, comma 2, lettera c).
- 2. Numero complessivo dei componenti CNAM (rilievo CdS, n. 10); numero complessivo rappresentanti dei Conservatori (rilievo CdS n. 12).
- 3. Aree disciplinari: raggruppamenti di settori disciplinari ai fini dell'individuazione dell'elettorato passivo. Atto n. 42, Tabella A allegata all'art. 11.

1. L'Atto n. 42 (art. 3, comma 2, lettera c) introduce nel nuovo CNAM due rappresentanti di istituzione autorizzate a rilasciare i titoli previsti dal D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212, di cui uno per il settore musicale, coreutico e dello spettacolo. Si ricorda che nel campo musicale sono quattro gli istituti finora accreditati dal MIUR. Questi istituti sono stati recentemente autorizzati nonostante il CNAM abbia denunciato l'assenza di criteri di riferimento per la loro valutazione (cfr. verbale n. 53 del CNAM della seduta del 6 giugno 2012).

Pur ritenendo lecito e anche utile al sistema l'introduzione di nuovi soggetti pubblici e privati, come previsto dall'Art. 11 del D.P.R. 212/2005, si fa presente che la norma primaria (la L. 508/1999) cui fa riferimento il regolamento emanato con D.M. 236 del 2005 (che l'Atto n. 42 modifica), non contempla questo tipo di istituzioni, ma solo (cfr. art. 3, comma 2, lettera a), n. 1) le istituzioni di cui all'art. 1 della Legge 508, cioè "Accademie di belle arti, Accademia nazionale di danza, Accademia nazionale di arte drammatica, Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA), Conservatori di musica e Istituti musicali pareggiati". Per procedere come richiesto dall'Atto n. 42 andrebbe quindi prima modificata la Legge con un dispositivo di pari livello.



2. Urge una riflessione, supportata dal rilievo del CdS, sulla valutazione della reale efficacia ed efficienza che un organismo composto da un numero eccessivo di componenti (34) può avere. Specialmente nel confronto con la composizione del CUN che, in maniera più funzionale, ne ha solo 58, nonostante preveda ben quattordici aree di rappresentanza (con tre docenti per ogni area) e nonostante l'università abbia un rapporto dieci volte superiore all'AFAM per la sola docenza. La stessa L. 508/1999 (art. 3, comma 3) prevedeva in prima applicazione per il CNAM 17 membri (quattro docenti in rappresentanza dei Conservatori e IMP).

Ci si domanda inoltre se tale concezione sia in linea con il riordino in corso del MIUR ai sensi della L. 7 agosto 2012, n. 135, riordino che prevede l'eliminazione della Direzione Generale AFAM e l'integrazione delle competenze dell'AFAM in quelle previste in capo al settore universitario, all'interno del nuovo "Dipartimento per la formazione superiore e la ricerca" (al posto del "Dipartimento per l'università, l'AFAM e la ricerca").

3. I raggruppamenti dei settori disciplinari dei Conservatori in nove aree, come previsto dalla Tabella A dell'Atto n. 42 (art. 11), evidenziano talune incongruità.

La suddivisione appare ispirata ai sette dipartimenti indicati nella Tabella A prevista dall'art. 5, comma 1 del DPR 212/2005, ai quali dipartimenti sono state aggiunte le nuove aree del "Jazz", della "Musica antica" e della "Musica d'insieme", con l'eliminazione dell'area di "Didattica della musica" (con la conseguente "diaspora" dei cinque docenti che attualmente compongono il Dipartimento di Didattica della musica, divisi ora in aree diverse nonostante lavorino sempre insieme).

La suddivisione proposta non rispetta l'effettiva quantità numerica dei docenti componenti le aree, per cui ci sono notevoli differenze tra le aree così definite. Per esempio l'area di "Strumenti a corda" (che raggruppa sei diversi settori disciplinari), dai dati MIUR pubblicati dal CINECA risulta essere composta da 686 docenti di ruolo, mentre l'area "Canto e teatro musicale" (sempre con sei diversi settori disciplinari, e sempre dagli stessi dati CINECA), risulta essere composta da 231 docenti di ruolo, con consequenze evidenti sul piano della rappresentanza.

Le nove aree raggruppano settori disciplinari con criteri disomogenei: talvolta su base organologica (familiarità strumentale), come "Strumenti a corda", talvolta con altri criteri, anche all'interno della stessa area. L'introduzione di nuove aree ("Jazz" e "Musica antica"), sulla base dell'unità dei repertori compositivi ed esecutivi suonati, appare eccessivamente specifica e non funzionale. Gli strumenti musicali ricompresi in queste nuove aree, infatti, sono già rappresentati anche in altre aree. Inoltre questa articolazione riconosce degli ambiti (storici, di genere musicale, scientifici) a discapito di altri (per esempio la Didattica della musica, come sopra citato, ma non solo come di sequito viene esemplificato).

Non si comprende la ragione per cui gli Strumenti a percussione (che stavano nel D.P.R. 212/2005, per via di strumenti come marimba, vibrafono, ecc., nel Dipartimento "Tastiere") stiano adesso nell'area degli "Strumenti a fiato", ben poco congruente.

L'area della Teoria, Composizione e Direzione è troppo vasta e include tipologie molto diverse di docenti (compositori, direttori, musicologi, bibliotecari, pedagogisti, ecc.). L'area della composizione, al pari della musica jazz o antica, per coerenza, per tipicità, per numero di docenti, dovrebbe allora avere una sua propria rappresentanza. Ma lo stesso si potrebbe dire di altre aree.



Si nutrono quindi forti dubbi sulla coerenza e quindi sull'efficacia di tale articolazione.

Non è inoltre sempre corretto definire la competenza di un docente in base al settore disciplinare di sua appartenenza: nei Conservatori molti docenti hanno più competenze, trasversali, e talvolta insegnano nella disciplina in cui sono entrati in ruolo, anche se esercitano la professione in altri ambiti.

Apparirebbe quindi più congruo suggerire di ridurre drasticamente le aree attraverso criteri diversi e meno specifici di raggruppamento.

In conclusione la Conferenza dei Direttori auspica una rapida soluzione che permetta il migliore e più rapido completamento della riforma, processo che vede nel costituendo CNAM un attore di primaria e fondamentale importanza.

La Conferenza dei Direttori teme però che alcune incongruenze contenute nell'Atto n. 42 non consentano una sua rapida approvazione, o che il costituendo nuovo CNAM non abbia le opportune caratteristiche per funzionare al meglio.

In particolare la Conferenza propone alla Commissione di far pervenire al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, le osservazioni di cui sopra.

M° Paolo Troncon Presidente CDCM

Riferimenti:

- L. 21 dicembre 1999, n. 508: Art. 1 (Finalità delle Legge, istituzioni cui è rivolta). Art. 2, comma 7 lettere a), b), d), e), g), h), i) (Regolamento per la programmazione e per il reclutamento). Art. 3, comma 2, lettera a), n. 1 (indicazione delle istituzioni rappresentate nel CNAM). Art. 3, comma 3 (prima applicazione del CNAM). http://www.camera.it/parlam/leggi/99508l.htm
- D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212, art. 3 (*Titoli e corsi*). Art. 11 (*Istituzioni non statali*). Tabella A, in base all'Art. 5, comma 1 (*Dipartimenti*). http://archivio.pubblica.istruzione.it/comitato_musica_new/normativa/allegati/dpr212_05.pdf
- Verbale CNAM n. 53 del 6 giugno 2012, pp. 5/6 (accreditamento Scuola di Musica di Fiesole).
 http://www.cnam.it/media/19089/ve_2012_06_06_n053.pdf
- L. 24 dicembre 2012, n. 228 ("Legge di stabilità 2013"), art. 1, comma 105. [Termine per l'emanazione del biennio ordinamentale].
 http://blog.dossier.net/documenti/legge-stabilita-2013-01.pdf
- D.M. 28 gennaio 2013, n. 13. (Costituzione della Conferenza dei Direttori dei Conservatori) http://attiministeriali.miur.it/anno-2013/gennaio/dm-28012013.aspx
- L. 8 novembre 2013, n. 128, art. 19, comma 01. [Termine per emanazione del Regolamento di cui all'art. 7, comma 2 della L. 508/1999] .
 http://www.qazzettaufficiale.it/eli/id/2013/11/11/13G00172/sq
- Dati CINECA (Personale docente dei Conservatori nei vari settori disciplinari).
 http://cercauniversita.cineca.it/php5/afam/docenti/cerca.php